

SICUREZZA & SALUTE

MAGAZINE

COSTRUIRE
INSIEME
IL FUTURO

4 EDITORIALE

Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del Lavoro

Marco Arturo Romano
Presidente FEDERSICUREZZA ITALIA

6 SICUREZZA

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro verifiche delle attrezzature di Lavoro

Sabrina Conti
Esperta di Sicurezza sul Lavoro

8 LEGISLAZIONE

Istituzione della rete Nazionale per la Vigilanza dei Dispositivi Medici

Ing. Marco Busacca
(Ingegnere Biomedico)

10 AMBIENTE

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

Gianni Esposito
Esperto Sviluppo Sostenibile

12 ALIMENTAZIONE

L'acrilamide negli alimenti Obblighi per gli Operatori del settore Alimentare

Claudia De Felice
Tecnico di Laboratorio Medico - Consulente sist. HACCP

EDITORIALE

Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del Lavoro

Marco Arturo Romano

Presidente FEDERSICUREZZA ITALIA

La Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge del D.L. 146/2021 (recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro), ha introdotto importanti modifiche sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Alcune di queste devono essere attuate da un Accordo Stato-Regioni che, sulla base di quanto definito nella stessa, n. 215, doveva essere emanato entro il 30 giugno 2022 e più precisamente:

“Nei primi otto mesi del 2022 – spiega l’INAIL – si registra, rispetto all’analogo periodo del 2021, un deciso aumento delle denunce di infortunio in complesso (dovuto in parte al più elevato numero di denunce di infortunio da Covid-19 e in parte alla crescita degli infortuni “tradizionali”), un calo di quelle mortali (per il notevole minor peso delle morti da contagio, a cui si contrappone però il contestuale incremento dei decessi “tradizionali”) e una crescita delle malattie professionali”.

(Il sole 24 ore)



- **Formazione del Datore di Lavoro:** saranno definiti i contenuti della “formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro”;
- **Verifica di efficacia della formazione:** definirà anche “l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discendenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”;
- **Formazione Preposti:** saranno definiti i nuovi termini per l’aggiornamento “con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” e la modalità di fruizione della Formazione.

Purtroppo, tale termine è stato disatteso e ad oggi i buoni propositi non sono diventati realtà.

Ma i lavoratori possono attendere?

Certamente **NO!**

Se scorriamo le statistiche ci accorgiamo che nei primi otto mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail tra gennaio e luglio agosto sono state 484.561 (+ 38,6%), 677 delle quali con esito mortale (- 12,3%). In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate che sono state 39.367 (+ 7,9%).

Uno dei settori più colpiti è quello dei trasporti, che come noto, oltre a risultare vitale per il supporto che fornisce a quasi tutte le altre attività, in questi ultimi tempi si è peraltro notevolmente rafforzato nel campo della consegna a domicilio di pacchi ed alimenti utilizzando spesso lavoratori precari ed inesperti.

Incrementi rilevanti si riscontrano anche nella Ristorazione, nel Commercio e nelle Costruzioni tutti settori che dopo lunghi periodi di stasi hanno ripreso, per così dire, a "galoppare".

Caso a parte è quello della sanità che a causa della pandemia ha visto crescere costantemente i casi di infortunio.

Come si evince dai dati riportati siamo in presenza di un quadro a tinte fosche che chiede con urgenza una riflessione sulla sicurezza di ogni luogo di lavoro.

Cosa fare per invertire questa tragica tendenza?

La soluzione non può passare che attraverso i finanziamenti alle imprese per sostenere e incentivare la formazione.

Siamo certi che il nuovo governo che guida il nostro Paese, dopo le recenti elezioni politiche non possa più frapporre tempo al provvedere con urgenza a completare l'iter normativo previsto e ad adottare misure che possano modificare sempre più questo terribile trend.



SICUREZZA

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro verifiche delle attrezzature di Lavoro

Sabrina Conti

Esperta di Sicurezza sul Lavoro

Sono trascorsi ormai 10 anni dall'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del Decreto Legislativo n° 81 del 2008 e stabilisce i criteri per l'abilitazione dei soggetti, pubblici o privati, che possono essere incaricati di eseguire tali verifiche.

I Datori di lavoro, responsabili di garantire la corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza, hanno aumentato, nel corso di questi anni, l'attenzione sull'argomento, perseguendo l'adeguamento delle loro attrezzature e sottoponendole ai controlli prescritti dalla Legge.

Tuttavia, i ripetuti incidenti registrati dalle cronache, troppo spesso con gravi epiloghi, segnano ancora il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e non permettono di abbassare lo sguardo.

Non tutto il parco attrezzature presente sul nostro territorio risulta denunciato e regolarizzato: non si tratta solo per incuria, spesso, il Datore di Lavoro incappa in lentezze del sistema oppure è incerto sulle strade da percorrere per procedere alla regolarizzazione delle sue attrezzature.

L'informazione, la semplificazione e il supporto da parte di professionisti del settore sicurezza costituiscono certamente un immancabile ausilio e una tutela per il Datore di Lavoro, impegnato quotidianamente su svariati fronti.

Le verifiche sulle attrezzature di lavoro interessano trasversalmente tutti i settori produttivi: l'applicazione delle disposizioni di Legge che ne garantiscono la sicurezza, ha il duplice obiettivo di assicurare il buono stato di conservazione e l'accertamento dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Oltre al primario obiettivo di evitare, per quanto possibile, gli incidenti, la regolarità di esecuzione degli adempimenti evita le cospicue sanzioni previste ed eventuali procedimenti penali (in caso di mancata esecuzione delle verifiche imposte).

Le **attrezzature di lavoro**, dettagliatamente riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, devono essere sottoposte a **verifiche periodiche e ad interventi di controllo straordinari** secondo le disposizioni stabilite in funzione della tipologia e delle caratteristiche tecniche, vengono suddivise in tre gruppi :



GRUPPO SC

Attrezzature di **SOLLEVAMENTO COSE** di portata superiore ai 200 kg (gru a torre, carroponi, gru a bandiera, carrelli semoventi, gru su autocarro, etc.);

GRUPPO SP

Attrezzature di **SOLLEVAMENTO PERSONE** ("cestelli", "piattaforme", ponti mobili sviluppabili, etc.);

GRUPPO GVR

Attrezzature "**GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO**" (serbatoi, recipienti, autoclavi, vasi, con pressione maggiore di 0,5 bar; caldaie afferenti al ciclo produttivo; generatori di vapore, etc.).

Il D.M. 11 Aprile 2011 disciplina inoltre la presenza di un nuovo soggetto (privato), il **Soggetto Abilitato - SA** che, 'in parallelo' alla Pubblica Amministrazione (INAIL, ASL/ARPA), è autorizzato ad eseguire le **Verifiche Periodiche sulle attrezzature di Lavoro**.

L'iter di regolarizzazione prevede l'iniziale messa in servizio che consiste nella predisposizione di documentazione da inoltrare all'**INAIL** di competenza territoriale: si tratta della **Denuncia di messa in servizio / Immatricolazione** a cui segue, per determinate tipologie di attrezzature, tipicamente quelle in pressione, la **richiesta di verifica di messa in servizio**.

Alla denuncia di messa in servizio, l'**INAIL** risponde assegnando un numero di matricola identificativo e, in caso di necessità di verifica, interviene con i propri tecnici per l'accertamento della corretta installazione dell'attrezzatura.

Superata questa fase, il Datore di Lavoro inoltra all'**INAIL** la **Richiesta di Prima Verifica**, quest'ultima, entro il tempo di 45 giorni, deve provvedere all'esecuzione della stessa tramite i propri verificatori, o, in alternativa, può incaricare il Soggetto Abilitato opzionato nella richiesta dal proprietario dell'attrezzatura. In caso di assenza di risposta dell'**INAIL**, scaduti i 45 giorni, è onere della proprietà incaricare direttamente il Soggetto Abilitato di riferimento.

A seguire, secondo la periodicità stabilita, sono previste le **Verifiche periodiche successive di funzionamento e di integrità** (queste ultime riservate alle attrezzature in pressione) per le quali, il Datore di Lavoro, può avvalersi, a propria scelta, di Soggetti Pubblici o di un Soggetto Abilitato privato.

Per quanto concerne invece i **controlli straordinari**, anch'essi prescritti per Legge, alla cadenza dei 20 anni per le attrezzature di sollevamento (indagini supplementari) e dei 10 anni per le attrezzature in pressione (analisi spessimetriche, prove idrauliche per le attrezzature in pressione, etc.), o con periodicità inferiore in caso di particolari situazioni critiche (incidenti / usura eccezionale subito/a dall'attrezzatura o su prescrizione del verificatore), dovranno essere eseguiti ad opera di tecnici qualificati privati.

Al termine delle attività di verifica viene rilasciato un verbale sul quale viene riportato l'esito del controllo effettuato, tale documento, deve essere conservato ed esibito in caso di controlli da parte degli enti preposti e in caso di eventi incidentali. La puntuale programmazione delle verifiche di Legge garantisce il mantenimento dei prescritti livelli di sicurezza, tutelando sia il lavoratore e che il Datore di Lavoro e concorrendo alla sicurezza nell'ambiente di lavoro.





LEGISLAZIONE

Istituzione della rete Nazionale per la Vigilanza dei Dispositivi Medici

Ing. Marco Busacca

(Ingegnere Biomedico)

L'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI

I nuovi regolamenti comunitari applicabili, a partire dal **26 maggio 2021** per quanto concerne il **Regolamento (UE) 2017/745 - MDR** e dal **26 maggio 2022** per quanto concerne il **Regolamento 2017/746 - IVDR** prevedono un rafforzamento significativo delle norme che regolano gli aspetti della vigilanza e della sorveglianza post-commercializzazione dei dispositivi medici e dei dispositivi medico diagnostici.

In particolare **l'art. 10 del Regolamento (UE) 2017/745 - MDR** e del **Regolamento 2017/746 - IVDR** "obblighi del fabbricante".

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEGLI INCIDENTI

La normativa stabilisce che gli **operatori sanitari** pubblici e privati, sulla base di quanto rilevato nell'esercizio della propria attività, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della Salute qualsiasi incidente grave.

Il **fabbricante/mandatario**, in qualità di soggetto responsabile legale dei dispositivi che immette sul mercato, è tenuto a comunicare gli incidenti gravi che riguardano il proprio dispositivo al Ministero della Salute e qualora evidenzi una

possibile pericolosità o rischio associato all'utilizzo dei propri dispositivi, è tenuto a intraprendere volontariamente azioni correttive, commisurate alla gravità del pericolo, che possono portare alla divulgazione di nuove informazioni di sicurezza oppure al ritiro del dispositivo dal mercato.

L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA DAL MINISTERO

Il Ministero della Salute ha il compito di **monitorare le indagini effettuate** dal fabbricante o dal suo mandatario, di **valutare le azioni correttive** poste in essere dallo stesso e di monitorarne l'efficacia. Se necessario il Ministero della Salute in quanto Autorità Competente può, in qualsiasi momento, intervenire autonomamente svolgendo indagini per proprio conto ed imponendo le misure correttive individuate e ritenute necessarie, sempre nell'ottica della promozione e della tutela della salute e della sicurezza pubblica. Il Ministero della Salute nel caso in cui ritenga che vi siano rischi per la salute pubblica decide restrizioni e/o limitazioni del commercio o della messa in servizio dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

LA RETE NAZIONALE PER LA DISPOSITIVO-VIGILANZA

Con **Decreto 31 marzo 2022** – “Istituzione della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e del sistema informativo a supporto della stessa” (*G.U. Serie Generale, n. 90 del 16 aprile 2022*) è stata istituita la Rete nazionale della dispositivo-vigilanza per favorire lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti gli incidenti e le azioni di sicurezza che coinvolgono i dispositivi medici, i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi ricompresi nell’Allegato XVI del Regolamento (UE) 2017/745.

Il decreto è stato emanato in attuazione di una disposizione prevista dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 comma 586.

L’attività di dispositivo-vigilanza è svolta garantendo un’efficace sinergia tra i soggetti identificati e coinvolti nel provvedimento: l’operatore sanitario, il responsabile locale della vigilanza, il responsabile regionale della vigilanza, la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico. Nel Decreto si definiscono, inoltre, la tipologia di dati raccolti nel sistema informativo, la modalità e i tempi delle segnalazioni di incidenti, nonché l’accesso ai dati.

LA DEFINIZIONE DI INCIDENTE

Secondo quanto definito all’articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/745 per i dispositivi medici e del Regolamento (UE) 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro, è importante la distinzione tra l’**incidente** e l’**incidente grave**, così come di seguito riportato:

- **“incidente” nel Regolamento (UE) 2017/745:** qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo messo a disposizione sul mercato, compreso l’errore d’uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche, come pure qualsiasi inadeguatezza nelle informazioni fornite dal fabbricante e qualsiasi effetto collaterale indesiderato;
- **“incidente” nel Regolamento (UE) 2017/746:** qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo messo a disposizione sul mercato, compreso l’errore d’uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche, nonché qualsiasi danno derivante dalla decisione medica, azione od omissione basata sulle informazioni o sui risultati forniti dal dispositivo;
- **“incidente grave” nei Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746:** qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver causato o può causare una delle seguenti conseguenze:

- a. il decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un’altra persona;
- b. il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell’utilizzatore o di un’altra persona;
- c. una grave minaccia per la salute pubblica.

Tale distinzione è importante per comprendere cosa l’operatore sanitario debba segnalare al Ministero della Salute e al fabbricante/mandatario e per definire le modalità con cui il fabbricante/mandatario deve gestire l’evento ai sensi del nuovo quadro regolatorio.

COME FUNZIONA IL SISTEMA DI VIGILANZA

Per supportare la rete è previsto un sistema informativo nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), che raccoglie le informazioni relative a:

- dati di contatto del responsabile locale della vigilanza e del responsabile regionale;
- rapporti di incidenti compilati dagli operatori sanitari;
- estratti dei rapporti di incidente elaborati dai fabbricanti;
- azioni di sicurezza.

Il monitoraggio e la valutazione degli incidenti per garantire la sicurezza di pazienti e utilizzatori.

L’obiettivo del sistema di vigilanza sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro è quello di monitorare la protezione della salute e la sicurezza dei pazienti e degli utilizzatori, riducendo la possibilità che lo stesso tipo di incidente si ripeta.

Il sistema di vigilanza si esplica attraverso un **costante monitoraggio** degli incidenti che avvengono con i dispositivi successivamente alla loro immissione in commercio, grazie anche alla collaborazione con tutti gli stakeholders coinvolti nel sistema.

In particolare, il Ministero monitora le attività dei fabbricanti/mandatari di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro e degli operatori sanitari raccogliendo e analizzando tutti i dati che confluiscono nel sistema di vigilanza.

Inoltre il Ministero effettua una **valutazione puntuale** degli incidenti gravi segnalati e, se del caso, divulga le informazioni al fine di ridurre la possibilità che lo stesso tipo di incidente si ripeta.

La Global Reporting Initiative (GRI)

¹ La Global Reporting Initiative (GRI) è un'organizzazione Internazionale creata nel 1997 la quale ha redatto una lista di indicatori, divisi per ambito, che raccontano l'azienda dal punto di vista economico, ambientale e sociale e forniscono informazioni, per citare alcuni esempi, sul board, sulla governance, sulle caratteristiche dei dipendenti (genere, età, inquadramento...), sulla sicurezza e la salubrità dell'ambiente lavorativo, sul codice etico e su tanti altri aspetti che permettono all'organizzazione di farsi conoscere sotto ogni punto di vista.

² SDG: Sustainable Development Goals

AMBIENTE

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

Gianni Esposito

Esperto Sviluppo Sostenibile

Nel corso dell'ultimo decennio, è cambiato notevolmente l'atteggiamento delle imprese nei confronti del tema dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale. Queste ultime affrontavano i temi riguardanti la sostenibilità in modo autonomo rispetto al proprio business, concentrandosi esclusivamente sulla massimizzazione del profitto nel breve periodo.

Ad oggi, la sostenibilità diventa un elemento fondamentale della strategia aziendale e le imprese, tramite le loro attività, non solo adottano strategie socialmente responsabili, ma sono in grado di generare valore economico creando allo stesso tempo valore per la società. Di conseguenza, sorge la necessità, da parte delle imprese, di adottare adeguate forme di reporting della sostenibilità.

Il reporting della sostenibilità è una pratica aziendale di rendicontazione pubblica dei propri impatti economici, ambientali e sociali e dei propri contributi verso lo sviluppo sostenibile. Il reporting di sostenibilità aiuta gli stakeholder, interni ed esterni, a prendere decisioni informate e ad essere consapevoli di come l'azienda si approccia allo sviluppo sostenibile (¹ GRI, 2016).



Il 19 giugno del 2012, durante la conferenza di Rio +20 (*The United Nations Conference on Sustainable Development*), gli stati Membri hanno avviato un processo di sviluppo di una serie di obiettivi di sviluppo sostenibile ² i quali sono entrati ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2016.

Il 29 settembre 2014 il Consiglio Europeo ha adottato la Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, già approvata dal Parlamento Europeo in seduta plenaria il 15 aprile 2014. Tale informativa riguarda questioni ambientali, sociali, aspetti legati ai dipendenti, rispetto dei diritti umani, anticorruzione, diversità dei membri del board e altri aspetti legati alla sostenibilità.

Il 25 settembre 2015 i 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno sottoscritto ed hanno ottenuto l'approvazione da parte dell'assemblea generale dell'ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile consistente in un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa è costituito da 169 target e 240 indicatori grazie ai quali ciascun Paese verrà valutato periodicamente dall'ONU e dalle opinioni pubbliche, sia a livello nazionale che internazionale. Si può attuare un progresso sostenibile solo se gli Obiettivi vengono affrontati attraverso un approccio integrato. Infatti, gli SDGs propongono una visione integrata delle politiche e degli attori responsabili del loro raggiungimento che devono essere in grado di bilanciare crescita economica, inclusione sociale e rispetto per l'ambiente e considerare, quindi, le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile come dimensioni interconnesse.

Il 30 dicembre 2016, la Direttiva n. 95/2014 è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il Decreto legislativo n.254 in materia di "comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi imprese".

Il 25 gennaio 2017 è entrato in vigore Il D.Lgs. n. 254/2016 e le disposizioni ivi presenti devono applicarsi ai bilanci con inizio di esercizio a partire dal 1° gennaio 2017. I soggetti obbligati alla rendicontazione non finanziaria attualmente sono banche, assicurazioni, istituti di credito o grandi imprese considerate come tali dalla

legislazione nazionale che abbiano superato almeno due limiti dimensionali alla data di chiusura del bilancio: più di 500 dipendenti e un totale di bilancio di 20 mln di euro o, in alternativa, un totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni di 40 mln euro.


A partire dal 2024 la redazione del bilancio di sostenibilità diventerà obbligatoria per tutte le aziende con più di 250 dipendenti, un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e un bilancio annuo di almeno 43 milioni.

Ad oggi in Italia, le aziende obbligate a redigere il bilancio di sostenibilità sono 300. Dal 2024 si stima che saranno circa 6.000 aziende a doversi adeguare a questa normativa europea, con un probabile effetto a cascata sulla filiera che coinvolgerà migliaia di altre imprese di medie dimensioni (a livello Europeo verranno coinvolte circa 50.000 organizzazioni).

Il bilancio di sostenibilità è un documento di rendicontazione e comunicazione trasparente, che deve raccogliere i dati riferiti alle *performance* aziendali sugli impatti ambientali, sociali e governance (ESG) e raccontarli, sia all'interno sia all'esterno dell'impresa.

In conclusione, il potenziale che possono esprimere gli SDGs nel mondo del business, per ora, rimane ancora inespresso. Essi hanno la capacità di generare molte opportunità economico-finanziarie, possono essere utili agli stakeholders nel loro processo decisionale e portano benefici alle imprese. Si è stimato, nel 2018, che gli SDGs genereranno opportunità di mercato per almeno 12 trilioni di dollari entro il 2031 (GRI e UN Global Compact, 2018). Attualmente, per imprese ed investitori, l'interesse per gli SDGs continua a crescere.





ALIMENTAZIONE

L'acrilamide negli alimenti Obblighi per gli Operatori del settore Alimentare

Claudia De Felice

Tecnico di Laboratorio Medico – Consulente sist. HACCP

ACRILAMIDE E RISCHIO DI CANCEROGENICITÀ

L'acrilamide è una sostanza chimica che si forma naturalmente nei prodotti alimentari amidacei durante la normale cottura ad alte temperature: frittura, cottura al forno e alla griglia e anche lavorazioni industriali a più di 120° con scarsa umidità.

È una delle sostanze che si formano nelle reazioni di Maillard in cui proteine, amminoacidi e alcuni zuccheri normalmente presenti all'interno di taluni alimenti, reagiscono chimicamente tra loro, dando al cibo la colorazione bruna, e conferendone profumi tipici come, per esempio, l'aroma di caffè torrefatto o biscotti appena sfornati.

Studi valutati dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (**EFSA**), hanno indicato che sia l'acrilamide che il suo metabolita glicidammide potrebbero essere genotossici e cancerogeni.

Da quando è stata individuata per la prima volta negli alimenti, nel 2002, l'acrilamide è stata oggetto di numerosi e approfonditi studi, che hanno dimostrato come per gli animali questa sostanza sia senza alcun dubbio genotossica (cioè altera il materiale genetico delle cellule) e cancerogena.

Infatti, viene assorbita dal tratto gastrointestinale e poi metabolizzata in tutti gli organi, e ad essere pericoloso è anche uno dei principali metaboliti (cioè prodotti del processo di metabolizzazione), la glicidammide. Poiché questi precursori sono naturalmente presenti negli alimenti, è impossibile evitarne completamente la formazione, ma si punta a controllarla entro limiti di sicurezza.

L'Efsa ha stilato un elenco di cibi che contribuiscono all'esposizione all'acrilamide, tra quelli più consumati nelle diverse fasce d'età:

- patatine fritte e altri prodotti fritti a base di patate;
- caffè torrefatto;
- pane morbido (tipo da toast o in cassetta);
- biscotti, cracker, pane croccante;
- biscotti per lattanti.

Negli animali, l'esposizione per via orale accresce la probabilità di sviluppare mutazioni genetiche e tumori, ma l'acrilamide ha effetti negativi anche sul sistema nervoso, sul sistema riproduttivo maschile, così come sullo sviluppo pre e post natale.



I risultati degli studi sull'uomo, forniscono prove discordanti per quanto riguarda lo sviluppo di tumori correlato all'esposizione alimentare all'acrilamide. Più evidente, invece, sembra il rischio di disturbi del sistema nervoso per i lavoratori esposti a questa sostanza per motivi professionali.

MISURE DI MITIGAZIONE E LIVELLI GUIDA PER RIDURRE LA PRESENZA DI ACRILAMIDE NEGLI ALIMENTI

Attualmente, vige il Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione del 20 novembre 2017, che stabilisce **misure di mitigazione e livelli guida per ridurre la presenza di acrilamide negli alimenti**.

Il Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione Europea del 20 novembre 2017, non introduce limiti; tuttavia, i valori della concentrazione di acrilamide ritenuti sicuri negli alimenti sono stati abbassati a 750 mcg/kg invece di 1000.

Le misure di mitigazione, stabilite negli allegati I e II del Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione Europea del 20 novembre 2017, **sono obbligatorie per gli operatori del settore alimentare**, inclusi, tra gli altri, l'industria e la ristorazione.

Uno degli approcci di mitigazione, stabiliti per ridurre la presenza di acrilamide negli alimenti, sono le buone pratiche e procedure igieniche basate sui principi dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP). Il regolamento prevede di fatto che le aziende si impegnino per contenere lo sviluppo di questa sostanza durante i processi produttivi, ad esempio abbassando le temperature di cottura, e monitorando i livelli attraverso delle analisi, come stabilito negli allegati I e II del Regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione Europea del 20 novembre 2017.

